

TRIBUNALE DI RAGUSA
RLPD.N. 6/2020

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

Il giudice dott. Giovanni Giampiccolo,
vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, L. 3/2012 di

[REDACTED]

vista la documentazione allegata alla domanda;
vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Raffaella d'Angelo e l'attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta;
esaminati i documenti allegati alla relazione;
rilevato che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità;
rilevato infatti che trattasi di soggetto non assoggettabile alle procedure concorsuali (anche per la coesistenza dei requisiti di non fallibilità) di cui alla legge fallimentare e che inoltre non ha mai fatto ricorso alle procedure di cui alla L. 3/2012 in precedenza;
rilevato lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) legge 3/12;
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 e 14 ter comma 3 della L. 3/2012;
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, stando alla documentazione versata in atti;

P.Q.M.

nomina liquidatore la dott.ssa Raffaella d'Angelo;
dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, che consiste in:
fabbricato identificato al catasto urbano del comune di Modica al foglio 226, particella 5, sub 1, zona 1, categoria C/1, classe 9 consistenza 55 mq;
dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa a cura del liquidatore (ove tecnicamente possibile e con riserva di ulteriori statuizioni modificative, se necessario) e l'annotazione nel registro delle imprese;
ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, in quanto il patrimonio comprende beni immobili;
ordina il rilascio dei beni facenti capo al patrimonio di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2, lett. e), con procedimento che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
avverte che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. 3/2012 comma 3, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
avverte che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 6 l. 3/12 e le somme (in questo caso una pensione mensile di € 915,00) che il debitore guadagna con la sua attività necessarie al mantenimento della famiglia (si tratta in questo caso solo del suo sostentamento), fino al limite cioè di € 850; il resto sarà messo a disposizione dei creditori durante il procedimento di liquidazione, autorizzando il liquidatore ad accantonare le somme aprendo un conto o un libretto dedicato;
avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;



asigna al liquidatore i compiti elencati all'art. 14 *sexies* e ss. della L. 3/20123.

Si comunichi al nominato liquidatore, per l'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; si comunichi alla suddetta professionista, anche nella qualità di organismo di composizione della crisi.

Ragusa, 07/07/2020

Il giudice
dott. Giovanni Giampiccolo

